Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 95**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 aprile 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 marzo 1947, n. 241.

Istituzione di un Istituto universitario di magistero pareggiato a Genova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la domanda presentata dal sindaco del comune di Genova, per ottenere il riconoscimento ed il pareggiamento dell'Istituto universitario di magistero, con sede in Genova;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito nella città di Genova un Istituto universitario di magistero con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto, di cui all'art. 1 del presente decreto, è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato alle Facoltà di magistero governative.

Art. 3.

E' approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto, e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1947
Atti del Governo registro n. 7, foglio n. 86. — FRASCA

Statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero

CAPO PRIMO.

Costituzione dell'Istituto.

Art 1.

E' istituito in Genova un Istituto universitario di magistero, pareggiato alle Facoltà di magistero delle università governative, a norma degli articoli 229 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con lo scopo di conferire le lauree e il diploma di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

L'Istituto universitario di magistero conferisce le seguenti lauree e diploma:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in lingue e letterature straniere;
d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 3.

L'Istituto universitario di magistero è retto:

1) dalle norme generali e speciali contenute nelle leggi e nei regolamenti che governano le Facoltà di magistero delle Università dello Stato e gli Istituti di magistero pareggiati;
2) dalle altre norme del presente statuto.

Art. 4.

L'Istituto universitario di magistero di Genova è fondato dal comune di Genova, il quale provvede al governo di esso con un Consiglio di amministrazione.

CAPO SECONDO.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco o da un assessore da lui delegato. Ne fanno parte:

a) tre membri nominati dal Consiglio comunale;
b) il direttore dell'Istituto;
c) un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'istruzione pubblica;
d) il direttore amministrativo dell'Istituto.

Avranno diritto ad avere un rappresentante ciascuno nel Consiglio di amministrazione quegli enti che concorreranno al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 200.000.

I membri del Consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente, del direttore dell'Istituto e del direttore amministrativo, che sono membri di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati. Il direttore amministrativo fungerà anche da segretario del Consiglio.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca il Consiglio e lo presiede;
c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento degli Uffici amministrativi;
d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) esercita le funzioni di governo e la gestione economica dell'Istituto;
b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo ed alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con potere di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

c) delibera, secondo le proposte del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

CAPO TERZO.

Direzione dell'Istituto.

Art. 8.

Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 9.

Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo fra i professori di ruolo dell'Istituto. Dura in carica due anni e può essere confermato.

Il direttore:

a) cura il regolare andamento degli studi, gli orari e l'osservanza di tutte le norme relative all'attività didattica e disciplinare dell'Istituto;

b) esercita l'autorità disciplinare sul personale insegnante, lettore, assistente e sugli studenti, secondo le norme previste o richiamate dal presente statuto;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

d) riferisce al Ministero ed all'Amministrazione comunale sull'andamento generale dell'Istituto con una relazione annuale;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il direttore nei casi di sua assenza od impedimento, è sostituito da un altro membro del Consiglio direttivo preventivamente designato.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo ed è assistito dal direttore amministrativo il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

Il Consiglio direttivo:

a) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi entro i limiti dell'organico;

b) fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo e alla nomina e conferma dei professori incaricati;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 11.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario.

Il Consiglio dei professori:

a) coordina i programmi di insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi;

b) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

c) affida annualmente ad uno dei professori di ruolo o incaricato la sovraintendenza della biblioteca (acquisti, disciplina, orario, ecc.);

d) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

CAPO QUARTO.

Dell'ordinamento degli studi.

Art. 13.

L'anno accademico e il relativo calendario sono quelli fissati dalle disposizioni governative.

Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto.

Art. 14.

Le lauree di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 2 del presente statuto si conseguono dopo un corso di studi quadriennale.

Il diploma di cui alla lettera d) dello stesso articolo si consegue dopo un corso di studi triennale.

Art. 15.

Per il conseguimento delle lauree e del diploma gli insegnamenti si dividono in fondamentali e complementari, nel modo seguente:

a) *Laurea in materie letterarie.*

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (triennale);
2) lingua e letteratura latina (triennale);
3) storia (triennale);
4) geografia (triennale);
5) pedagogia;
6) storia della filosofia;
7) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) grammatica latina;
2) filologia romanza;
3) filologia germanica;
4) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro scelti fra i complementari.

b) *Laurea in pedagogia.*

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) storia della filosofia (biennale);
4) filosofia (biennale);
5) pedagogia (triennale);
6) storia (biennale);
7) lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) filologia romanza;
2) filologia germanica;
3) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) psicologia;
5) storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro scelti fra i complementari.

c) *Laurea in lingue e letterature straniere.*

Titoli di ammissione: diploma di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, dalla civica scuola « Regina Margherita » di Genova o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) lingua e letteratura latina (biennale);
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) filologia romanza;
8) filologia germanica;
9) storia (biennale);
10) geografia.

Insegnamenti complementari:

1) storia della filosofia;
2) filosofia;
3) pedagogia;
4) storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari.

d) *Diploma di abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari.*

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso.

Insegnamenti fondamentali:

1) pedagogia (triennale);
2) lingua e letteratura italiana (biennale);
3) lingua e letteratura latina (biennale);
4) storia (biennale);
5) geografia (biennale);
6) storia della filosofia (biennale);
7) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) igiene.

Insegnamenti complementari:

lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 16.

Tutti i corsi comprendono un minimo di tre ore settimanali di insegnamento, salvo diversa indicazione.

Art. 17.

L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle tre lauree e della abilitazione alla vigilanza scolastica può essere impartito a classi riunite.

Col manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune.

CAPO QUINTO.

Dei professori.

Art. 18.

L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Il numero dei posti di ruolo e degli insegnamenti da affidarsi per incarico è stabilito nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo, può deliberare l'aggiunta di altri posti e, in relazione al numero degli iscritti, lo sdoppiamento delle cattedre esistenti.

Art. 19.

L'insegnamento delle seguenti materie: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, due almeno tra le letterature straniere, storia, geografia, filosofia, storia della filosofia, pedagogia, è di norma impartito da professori di ruolo.

Gli altri insegnamenti vengono invece, di regola, conferiti per incarico.

Art. 20.

La nomina dei professori di ruolo e i provvedimenti concernenti il loro stato giuridico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo, in conformità alle disposizioni vigenti per gli insegnanti delle Università governative.

Art. 21.

Il conferimento degli incarichi di insegnamento e delle supplenze è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 22.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio nonchè la indennità di caroviveri dei professori di ruolo sono quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni per i professori di ruolo delle Università governative.

Art. 23.

I professori provenienti da Università o Istituti superiori governativi o liberi entrano in ruolo col trattamento economico che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Università o in Istituti governativi.

Art. 24.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Università governative sarà estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 25.

Al direttore è attribuita una indennità di carica fissata nella tabella n. 2 annessa al presente statuto.

Art. 26.

Ai professori incaricati è devoluto l'emolumento annuo fissato dalla annessa tabella n. 2.

CAPO SESTO.

Degli assistenti e dei lettori.

Art. 27.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere sono assegnati lettori i quali hanno il compito di curare, sotto la direzione del professore della materia le esercitazioni relative.

Art. 28.

A ciascuna delle cattedre di letteratura italiana, letteratura e grammatica latina, pedagogia e geografia può essere assegnato un assistente incaricato.

Per le altre cattedre ciascun professore può designare un assistente volontario.

Art. 29.

I lettori e gli assistenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, a norma delle disposizioni vigenti nelle Università governative.

Per quanto riguarda la disciplina, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 55-80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, intendendosi che le funzioni attribuite da tale decreto alla Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Gli emolumenti dei lettori e degli assistenti incaricati sono determinati nella tabella n. 2 annessa al presente statuto.

CAPO SETTIMO.

Degli studenti, delle tasse e degli esami.

Art. 31.

L'iscrizione al primo anno di magistero si fa in seguito a concorso per titoli ed esami a' sensi dell'art. 15 del presente statuto.

Il numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e per il corso di diploma è stabilito anno per anno dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 32.

La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta su carta legale indirizzata al direttore, deve essere presentata alla Segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

1) cognome, nome e paternità;

2) residenza della famiglia;

3) recapito dello studente in Genova;

4) corso di laurea o diploma cui lo studente intende iscriversi;

5) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) della ricevuta del versamento della tassa di concorso;

b) del certificato di nascita, in bollo, legalizzato quando occorra;

c) del titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero di certificato provvisorio, che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

d) di due fotografie recenti, su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera universitaria e per il libretto di iscrizione;

e) di altra fotografia (eguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco deve essere debitamente legalizzata quando occorra.

Art. 33.

Il candidato proveniente da corsi di laurea o diploma di altri Atenei deve indicare tale sua qualità sulla domanda di ammissione al concorso.

Qualora abbia superato la prova, il Consiglio direttivo stabilirà l'anno di corso cui potrà essere iscritto in base agli esami che verranno convalidati in conformità del disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 34.

Per ottenere l'iscrizione al primo corso dell'Istituto, gli studenti che abbiano superato il concorso, debbono presentare alla segreteria, non oltre il 15 dicembre, le ricevute di pagamento relative alla tassa di immatricolazione ai contributi vari ed alla prima rata: *a*) della tassa annuale di iscrizione; *b*) della sopratassa annua speciale di iscrizione; *c*) della sopratassa per esami di profitto.

Per i termini di pagamento delle restanti rate di tasse e sopratasse e per quanto attiene agli studenti stranieri, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

All'atto della immatricolazione vengono rilasciati allo studente una tessera di riconoscimento e un libretto di iscrizione, che valgono per l'intero corso di studi.

Art. 35.

La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata non oltre il 5 novembre di ogni anno alla segreteria, corredata della ricevuta dell'eseguito pagamento dei contributi e della prima rata delle tasse e sopratasse secondo quanto è stabilito nel terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 36.

Gli studenti fuori corso i quali intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione sono tenuti a presentare ogni anno, entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domanda (in carta legale) di ricognizione della qualità di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso (L. 200).

Art. 37.

La Segreteria tiene al corrente un registro della carriera scolastica degli studenti iscritti.

Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco degli iscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 38.

Gli stranieri, gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studi, che sia riconosciuto equipollente al diploma di abilitazione magistrale e presentino gli altri documenti di cui all'art. 32 del presente statuto.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 39.

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore, udito il Consiglio direttivo.

Art. 40.

Le punizioni che le autorità accademiche possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:

1) ammonizione;

2) interdizione temporanea da uno o più corsi;

3) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

4) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo non superiore a tre anni, con conseguente perdita delle sessioni di esami;

a) l'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;

b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi è inflitta dal direttore;

c) la sospensione degli esami è inflitta dal direttore, sentito il Consiglio direttivo;

d) l'esclusione temporanea dall'Istituto è inflitta dal Consiglio direttivo sentito l'incolpato.

L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *b*) e *c*) spetta al Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Delle punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4, deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente e ne è presa nota nel registro della carriera scolastica.

Della applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene data comunicazione a tutti gli Atenei della Repubblica.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Art. 41.

Gli esami sono:

a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;

b) di profitto;

c) di laurea o di diploma.

Art. 42.

L'esame di concorso per l'iscrizione si dà in una sola sessione, che ha inizio il 12 novembre o, se questo è festivo, il giorno seguente.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma si possono dare in due sessioni, estiva e autunnale, la data delle quali è fissata ogni anno dal Consiglio direttivo.

Lo studente può distribuire gli esami di profitto fra le due sessioni, ma non può ripetere nella stessa sessione lo stesso esame.

Art. 43.

Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.

Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, sopratasse e contributi, salvo che, in quest'ultimo caso, abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 44.

L'esame per il conseguimento delle lauree e del diploma di cui all'art. 2 del presente statuto consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta sulla materia scelta dallo studente e su argomento stabilito d'accordo tra il professore di tale disciplina e lo studente stesso;

b) nella discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 45.

Il giudizio di idoneità è dato in base all'esito degli esami, tenendo anche conto dell'assiduità, del profitto negli studi e della maturità intellettuale dello studente, di cui i professori si accertano durante l'anno accademico.

Art. 46.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte dal professore della materia che ne è presidente e da altri due professori di materie affini. Le Commissioni per gli esami di laurea sono costituite dal direttore che ne è presidente, dal professore della materia di cui è oggetto la dissertazione e da altri nove membri scelti dal direttore.

Art. 47.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Negli esami di laurea e di diploma lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti; consegue i pieni voti assoluti se ottiene la totalità dei punti.

In caso di pieni voti assoluti la Commissione può concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimità.

Per il conferimento della dignità di stampa ad una dissertazione occorre la deliberazione all'unanimità in seguito a motivata relazione scritta di tre professori tra cui quello della materia oggetto della tesi.

Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art. 48.

Le lauree ed il diploma, conferiti dall'Istituto, vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni, e debbono essere anche sottoscritti dal direttore amministrativo.

Nelle lauree e nel diploma non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia concessa.

Art. 49.

L'annessa tabella n. 3 determina le tasse, le sopratasse e i contributi vari per il conseguimento dei diplomi di laurea e di abilitazione.

Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sopratasse scolastiche per le Facoltà di magistero delle Università dello Stato si intende estesa all'Istituto universitario pareggiato di magistero di Genova.

Art. 50.

Per la ripetizione di ogni esame di profitto lo studente deve pagare, ogni volta che si ripresenta, una sopratassa di L. 40; per la ripetizione dell'esame di laurea e di diploma una sopratassa di L. 100.

Art. 51.

I laureati o diplomati, che intendono conseguire un'altra laurea o diploma debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, sopratasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del nuovo titolo accademico.

Art. 52.

Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studi, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studi.

Se peraltro, nel nuovo corso le tasse siano più elevate, lo studente ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale è iscritto sia per quelli dai quali fosse dispensato nel corso di studi cui fa passaggio.

Art. 53.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 54.

Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse o sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 55.

Tutte le tasse e sopratasse si pagano alla Tesoreria comunale con ordine di pagamento emesso dal direttore amministrativo dell'Istituto, fatta eccezione per la tassa di diploma che è versata all'Erario, ed il cui pagamento è fatto mediante cartolina vaglia indirizzata al procuratore del Registro di Genova. Il provento annuale delle sopratasse per esami di profitto, di diploma e di laurea costituisce un unico fondo che alla fine di ogni anno viene ripartito secondo le disposizioni dell'art. 28 del regolamento approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 56.

Tutti i certificati, copie, estratti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, debbono essere rilasciati in conformità delle leggi sul bollo, e debbono essere sottoscritti dal direttore e dal direttore amministrativo.

Art. 57.

Gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse:

a) per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno in tutto o per la metà se nel concorso per l'ammissione abbiamo conseguito rispettivamente la valutazione di nove o di otto decimi;

b) per l'iscrizione agli anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliati dall'Istituto per l'anno precedente o di un diverso piano di studi giudicato equivalente dall'Istituto stesso, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendovi una media di nove decimi dei voti con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o di diploma, in tutto o per la metà della sopratassa in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera *b*);

d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione di cui alla precedente lettera *c*), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove e rispettivamente otto decimi.

Per ogni altra forma di dispensa si seguono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 58.

La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente, nè infine a quello che già provvisto di una laurea o diploma riprenda od abbia ripresa iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma.

Art. 59.

La domanda di esonero deve essere fatta in carta legale e deve portare in calce l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) atto notorio del sindaco del Comune in cui ha domicilio la famiglia, contenente lo stato di famiglia con tutte le informazioni atte a valutarne le condizioni economiche. Dall'atto notorio deve risultare il luogo di nascita del padre e della madre;

2) certificato del procuratore delle imposte del Comune di residenza della famiglia;

3) dichiarazione in carta libera del capo di famiglia di non possedere altri redditi oltre quelli risultanti dai documenti presentati.

La dichiarazione deve essere vistata dal sindaco.

CAPO OTTAVO.

Del personale amministrativo e subalterno.

Art. 60.

L'Istituto ha un direttore amministrativo scelto dal Consiglio di amministrazione tra i funzionari dell'Amministrazione comunale di Genova di grado non inferiore a capo sezione amministrativo. Esso è il capo gerarchico del personale amministrativo e subalterno dell'Istituto.

Art. 61.

Il direttore amministrativo, oltre alle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 del presente statuto, sovraintende a tutti i servizi amministrativi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 62.

Qualora al posto di direttore amministrativo sia assegnato un capo sezione, a questi sarà attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico dei capi divisione amministrativi di seconda classe dell'Amministrazione comunale.

Art. 63.

Al direttore amministrativo è sempre riconosciuto il normale diritto alla carriera prevista per il suo grado.

Art. 64.

Il direttore amministrativo parteciperà alle sedute della Commissione consultiva di cui all'art. 103 del regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune ogni qualvolta si tratteranno questioni inerenti al personale amministrativo o subalterno addetto al Magistero.

Art. 65.

Alla direzione amministrativa dell'Istituto — su richiesta del Consiglio di amministrazione — è assegnato un adeguato numero di impiegati e salariati scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione comunale di Genova.

CAPO NONO.

Della gestione amministrativa.

Art. 66.

Ai locali, all'arredamento di essi e a tutto quanto occorre per il mantenimento e il funzionamento dell'Istituto e per il pagamento dei professori e del personale di ogni altra categoria provvede l'Amministrazione del comune di Genova alla quale sono interamente devolute tanto le tasse degli studenti quanto le eventuali oblazioni di enti e di privati fatte a favore dell'Istituto ed ogni altro provento di questo.

Art. 67.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati dal Consiglio di amministrazione e comunicati al Consiglio del comune di Genova.

Art. 68.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà fatto dalla Tesoreria comunale.

Art. 69.

Per le riscossioni e per i pagamenti si seguiranno le norme vigenti per gli altri uffici del Comune.

CAPO DECIMO.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 70.

Il conferimento degli incarichi di direttore, di insegnante per le discipline fondamentali e complementari, di lettore e di assistente è fatto, nel primo anno accademico, dall'Amministrazione comunale su proposta di una apposita commissione scelta tra i professori ordinari più anziani della Facoltà di lettere e filosofia della locale Università degli studi.

Art. 71.

Fino a quando almeno cinque delle cattedre dell'Istituto non siano coperte da titolari di ruolo dell'Istituto stesso, il Consiglio direttivo sarà costituito da tutti i professori di ruolo della locale Università degli studi che abbiano incarico di insegnamento nell'Istituto universitario di magistero.

Art. 72.

Ai professori di ruolo della locale Università degli studi, fino a quando ricoprono la carica di membro del Consiglio direttivo, spettano i benefici di cui all'art. 28 del regolamento approvato col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 73.

Per il primo anno di fondazione dell'Istituto universitario di magistero il numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea o per il corso di diploma è fissato dall'Amministrazione comunale.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

TABELLA N. 1 (art. 18).

Professori insegnanti nell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Genova

N. 9 posti di ruolo.
N. 9 insegnanti per incarico.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

TABELLA N. 2 (articoli 25, 26, 30).

Emolumenti attribuiti agli insegnanti incaricati, ai lettori ed agli assistenti incaricati ed indennità di carica al direttore.

Insegnanti incaricati	L. 72.000	annue
Lettori	» 48.000	»
Assistenti incaricati	» 36.000	»
Indennità di carica al direttore . .	» 24.000	»

Tutti gli emolumenti suddetti sono corrisposti in dodicesimi in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

TABELLA N. 3 (art. 49).

Tasse, sopratasse e contributi

Per il conseguimento della laurea.

Tassa di concorso	L. 100
Tassa di immatricolazione	» 300
Tassa annuale di iscrizione (in due rate) . .	» 700
Sopratassa annuale esami-profitto (in due rate)	» 280
Sopratassa speciale (in due rate) . .	» 700
Contributo annuale per le opere sportive ed assistenziali	» 100
Contributo annuale di biblioteca	» 150
Contributo annuale di lettorato	» 100
Libretto e tessera	» 80
Sopratassa per esami di laurea	» 150
Tassa di laurea	» 300

Per il conseguimento del diploma.

Tassa di concorso	L. 100
Tassa di immatricolazione	» 40
Tassa annuale di iscrizione (in due rate) . . .	» 200
Sopratassa annuale esami-profitto (in due rate)	» 200
Sopratassa speciale (in due rate) . .	» 700
Contributo annuale per le opere sportive ed assistenziali	» 100
Contributo annuale di biblioteca	» 150
Contributo annuale di lettorato	» 100
Libretto e tessera	» 80
Sopratassa per esami di diploma	» 80
Tassa di diploma	» 200

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1947.
Modificazione dell'art. 14 dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;
Visto il decreto Ministeriale del 25 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1946, che approva lo statuto dell'Ufficio predetto;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dello stesso Ufficio in data 7 marzo 1947;

Decreta:

L'art. 14 dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi è sostituito dal seguente articolo:
« La rappresentanza dell'Ufficio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure, spetta al presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 6, comma 3; la firma di quest'ultimo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
L'Ufficio è validamente impegnato dalla firma singola delle predette persone e da quella abbinata del direttore e degli altri funzionari della Direzione autorizzati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ovvero dalla firma del direttore o degli altri funzionari della Direzione congiuntamente a quella di uno dei procuratori autorizzati anche essi come sopra.
Il Consiglio di amministrazione, per determinate operazioni, può autorizzare la firma unica da parte del direttore e degli altri funzionari della Direzione o quella abbinata dei procuratori »
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 28. — GRIMALDI

(1911)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1947.
Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza delle ostetriche, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, con il quale viene approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza delle ostetriche;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 339;
Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1947, con il quale è stato nominato il Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza delle ostetriche;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa nazionale assistenza delle ostetriche, con sede in Roma, è composto come segue:
Membri effettivi:
Santori signora Quinta, in rappresentanza delle ostetriche;
Pappagallo signora Maria, in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;
Guerrisi dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Membri supplenti:
Corruccini signora Maria, in rappresentanza delle ostetriche;
Tocci signora Edvige, in rappresentanza dei professionisti e degli artisti;
Gasparri dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 27 marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

(1788)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1947.
Revoca, limitatamente al territorio della provincia di Grosseto, della disposizione di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 18 luglio 1946, recante norme per la disciplina della caccia durante l'annata venatoria in corso.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, col quale è stato disciplinato l'esercizio della caccia per l'annata venatoria in corso;
Vista la nota della Prefettura di Grosseto, in data 6 marzo 1947, n. 3347, con la quale, d'intesa con il Comitato provinciale della caccia e la Sezione provinciale dei cacciatori interessati, si propone che venga revocata, per il territorio della Provincia, la disposizione di cui all'art. 4 del sopracitato decreto Ministeriale, riguardante la caccia alla quaglia e alla tortora per il periodo 1° aprile-25 maggio 1947, e ciò in vista del nocumento che tale esercizio venatorio può arrecare alla selvaggina stanziale, a causa dei limitati mezzi di vigilanza;
Ritenuta l'opportunità di accogliere detta proposta;

Decreta:

L'imitatamente al territorio della provincia di Grosseto, è revocata la disposizione di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 18 luglio 1946, recante norme per la disciplina della caccia durante l'annata venatoria in corso.

Roma, addì 19 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

(1945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Per l'integrazione del bilancio 1944, il comune di Pavia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 309 del 15 febbraio 1947; importo del mutuo: L. 2.460.000.

(1847)

Autorizzazione al comune di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Vercelli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 313 del 25 febbraio 1947; importo del mutuo: L. 5.350.000.

(1848)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Avellino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 76 del 12 febbraio 1947; importo del mutuo: L. 740.000.

(1849)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Latina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 5225 del 12 febbraio 1947; importo del mutuo: L. 1.200.000.

(1850)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Frosinone è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 113 del 10 febbraio 1947; importo del mutuo: L. 280.000.

(1851)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Loreto (Ancona), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1852)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Corato (Bari), di un mutuo di L. 2.510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1853)

Autorizzazione al comune di Casalecchio di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno (Bologna), di un mutuo di L. 3.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1854)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 31 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1855)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Medicina (Bologna), di un mutuo di L. 3.036.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1856)

Autorizzazione al comune di Castenaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castenaso (Bologna), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1857)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Budrio (Bologna), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1858)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 11 aprile 1947, i signori D'Orazio dott. Ferruccio e Leoncini geom. Bruno sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

(1783)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 11 aprile 1947, i signori ing. Paolo Marcus e avv. Mario Fedele sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(1784)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Arnoldi Penta di Nicola e di Belarmina Di Marco, nato a S. Angelo all'Esca (Avellino) il 12 novembre 1913, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(1893)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di deposito di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 67

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T n. 67, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Verona il 7 dicembre 1943 al Banco di Roma, filiale di Verona, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951-4% per complessive L. 100.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(980) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 68

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T n. 10, del 20 agosto 1943, rilasciata dalla Tesoreria provinciale alla S. A. Distillerie « A V R.U.M. » di Pescara, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951-4%, per complessive L. 13 000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(979) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 69

In conformità degli articoli 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 25-A, n. 1891, rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico al sig. Tuccari Michele fu Enrico di Roma, per il deposito di buoni del Tesoro quinquennali 1948-5%, per complessive L. 17 000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati, senza il ritiro della ricevuta medesima.

Roma, addì 12 febbraio 1947

(981) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 aprile 1947 - N. 85

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	77,75
Id. 3,50 % 1902	78,60
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	89,225
Redimibile 3,50 % 1934	74,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,725
Id. 5 % 1936	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,35
Id. 5 % convertiti 1951	94,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 19 aprile 1947 - N. 86

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	76,40
Id. 3,50 % 1902	77,50
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	89 —
Redimibile 3,50 % 1934	73,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,625
Id. 5 % 1936	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,325
Id. 5 % convertiti 1951	94,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % « Serie ordinaria » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 16 maggio 1947, incominciando alle ore nove si procederà, presso la sede dell'Istituto in via Vittorio Veneto, 89, alle operazioni di sorteggio sulle obbligazioni 5,50 % « Serie ordinaria » della 1ª e 2ª emissione, emesse dall'Istituto stesso.

1) Obbligazioni 5,50 % « Serie ordinaria » della 1ª emissione:

estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 394 titoli da 25 obbligazioni
n. 394 titoli da 50 obbligazioni
n. 393 titoli da 100 obbligazioni

in totale n. 1181 titoli rappresentanti, complessivamente n. 68850 obbligazioni per il capitale nominale di L. 34.425.000.

2) Obbligazioni 5,50 % « Serie ordinaria » della 2ª emissione:

estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 754 titoli da 25 obbligazioni
n. 753 titoli da 50 obbligazioni
n. 754 titoli da 100 obbligazioni

in totale n. 2261 titoli, rappresentanti, complessivamente n. 131900 obbligazioni per il capitale nominale di L. 65.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 aprile 1947

Il presidente: G. B. BOERI

(1894)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degl'invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degl'invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negl'impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degl'invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, che concerne la revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a sessanta posti di volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza;

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati sessanta posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi;

Vista l'autorizzazione 10 luglio 1936, n. 74017/12106.2.8.2/1.3.1. della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza bandito col decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che alla data del 6 marzo 1942, di scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico, oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali, compresa quella rilasciata dalla Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, o di ragioneria conseguita presso un istituto superiore di scienze economiche e commerciali o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore di Napoli.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 12 dirette al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che per qualsiasi ragione non si trovino in Italia, all'autorità competente.

I concorrenti in servizio militare potranno presentare le domande, nel suddetto termine, ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno, subito, con la indicazione del giorno nel quale furono presentate, al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso Amministrazioni statali farà pervenire la domanda, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 8, presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi sede.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età oppure il 33° se provvisto di laurea.

I detti limiti massimi di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati ad anni 44 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, e per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

4) certificato su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato su carta da bollo da L. 8, di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nella liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengono all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari n. 33000/1 e 35000/1 rispettivamente in data 15 e 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengono alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, semprechè comprovino, nei termini di cui al presente bando, la avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod 69. rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

11) il personale salariato di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, che intenda avvalersi del beneficio dell'esensione del limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà produrre copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi con marche da bollo da L. 16 annullate dall'Ufficio del registro.

I detti candidati dovranno altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2), 8) ed eventualmente quello indicato al n. 9), nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3), 4), 5), 7), e 8), quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 8 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalle autorità competenti, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e dai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e del tesoro e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione, però, della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi al posto di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari, e avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà in Roma, presso il Ministero delle finanze e del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 100 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che abbiano superato le prove scritte di un precedente analogo concorso e comprovino, o abbiano comprovato, di non aver potuto sostenere la prova orale perchè alle armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure della guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione e in mancanza, agli idonei orfani di guerra e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o della guerra e della lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1940, n. 223.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 (ultimo comma) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma 3) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 16.

Alla fine del periodo di prova i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, vengono nominati, in ordine di graduatoria, vice ragionieri (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso, o indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 19. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:

principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

1) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;

2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Prova orale.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale.
3. — Nozioni elementari di statistica.
4. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro e alla periferia.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1930)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario degli esami scritti del concorso a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1946, registro n. 7, foglio n. 358, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visto l'art. 9 del decreto sopracitato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma (Palazzo degli Esami - via Girolamo Induno, 4) nei giorni 12, 13 e 14 maggio 1947 alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 53. — BRUNO

(1947)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.